Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 15 giugno — **Numero 140**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **21**; trimestre L. **10**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,40** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,50** } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno***
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Sua Maestà il Re, con decreti in data 14 giugno corrente, ha nominato presidente del Senato del Regno, per la prima Sessione della XXVI Legislatura, S. E. il senatore avv. Tommaso Tittoni, e vice presidenti i senatori barone Niccolò Melodia, principe don Fabrizio Colonna, marchese Filippo Torrigiani e Antonio Cefaly.

Regio decreto 12 maggio 1921, n. 709, *che approva alcune modificazioni al piano regolatore del comune di Cuneo.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 26 giugno 1913, n. 807;

Vista la domanda 12 aprile 1920, del comune di Cuneo, diretta ad ottenere che siano approvate alcune modificazioni del piano regolatore di detta città e delle relative norme di esecuzione;

Visto il progetto di varianti e le nuove norme di esecuzione;

Viste le deliberazioni 29 gennaio 1914 e 15 febbraio 1919 del Consiglio e 1° marzo 1921 della Giunta comunale, intesa, quest'ultima, a chiarire, con una aggiunta, la portata di quella 15 febbraio 1919;

Ritenuto che con la deliberazione del 1914, furono approvati il testo delle disposizioni modificative del piano ed il testo unico delle norme per l'esecuzione di esso, oltre ad una nuova leggenda da apporsi al piano;

Che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni, furono presentati vari reclami, rispettivamente dai signori: Luigi Torta, Avagnina Antonietta ed Edoarda Torta — Amedeo Rossi e Toselli Giovanni — Amedeo Galliano, Giovanni Toselli e Canonico Peano — Marro Battista, ed altri — Amedeo Galliano e Politano Federico — Peano Giuseppe — Marro Pietro — Musso Giuseppe — Marro Pietro — Pellegrino Angelo e Boglione Giovanni Battista — Emilio Silvestri — Barberis Antonio — Fratelli Fenoglio — Fenoglio Luca — Renaudo Giovanni e Barberis Anna — Preve Costanzo — Ciravegna Maddalena — Fratelli Moncalero

— Luigi Ventre — Valente Elisabetta — Federico De Giorgis;

Che alcuni di detti reclami oppugnavano la necessità od utilità di date opere del progetto di varianti; ma la maggior parte prospettavano i danni che le varianti avrebbero causato alle proprietà degli opponenti e facevano questione circa l'ammontare dell'indennità d'espropriazione o circa i criteri da seguire nella liquidazione di essa o, infine, circa il momento della corresponsione; che alcuni dei reclamanti chiedevano che l'espropriazione fosse estesa ai residui delle loro proprietà, che giudicavano non utilizzabili; che uno chiedeva di essere esonerato dall'obbligo dell'allacciamento con terrazzi a portici, imposto dalle norme di esecuzione; altri osservava che l'elenco degli espropriandi faceva riferimento a dati catastali non corrispondenti alle reali condizioni delle proprietà; chi contestava il diritto del Comune di pretendere il contributo di miglioria oltre certi limiti e chi, infine, avendo già costruito, sosteneva di non essere tenuto all'osservanza della norma circa il minimo d'altezza da raggiungere sui corsi;

Che, in seguito, l'Amministrazione comunale riprendeva in esame le modificazioni già deliberate e con la deliberazione del 15 febbraio 1919, in base anche ai cennati reclami, alcune mantenne, altre variò, altre aggiunse, concludendo con un gruppo di modificazioni definitive, col conseguente testo unico delle disposizioni modificative, del piano (allegato *A* della deliberazione 15 febbraio 1919) e con nuovo testo unico delle norme per l'esecuzione del piano (allegato *B*), e quanto alla leggenda dello stesso il Consiglio confermò quella adottata nel 1914 a modificazione della leggenda apposta al piano in vigore;

Che, procedutosi a nuove pubblicazioni, non sorse più alcun reclamo;

Considerato che le progettate varianti sono rese necessarie specialmente dallo spostamento della stazione ferroviaria dal bassopiano all'altipiano sul ciglione destro del vallone in cui scorre lo Stura;

Che le singole opere previste risultano sotto ogni riguardo opportune e regolari;

Che del pari sono opportune le modificazioni apportate alle norme relative alla esecuzione del piano;

Considerato inoltre, quanto ai reclami, che, ove pure si prescindesse dalla considerazione che durante le ultime pubblicazioni non ne venne riprodotto alcuno, la maggior parte di essi sono venuti a cadere per effetto dei ritocchi che nel febbraio 1919 sono stati apportati alle varianti deliberate nel 1914;

Che non possono essere presi in considerazione in questa sede i motivi di opposizione che attengono al pregiudizio che possono risentire le private proprietà, all'indennità, all'inclusione nell'espropriazione dei residui non utilizzabili, al contributo di miglioria, all'applicabilità o interpretazione delle norme di esecuzione;

Che non ha fondamento il rilievo circa la non corrispondenza dei dati catastali, fatto d'altronde in modo vago e generico;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Sono approvate le modificazioni del piano regolatore di Cuneo e delle relative norme di esecuzione, adottate da quel Comune con le deliberazioni 29 gennaio 1914, 15 febbraio 1919 e 1° marzo 1921.

2. Il Nostro ministro proponente vistera gli atti da cui le modificazioni risultano e cioè la planimetria in scala 1:2000, contenente la nuova leggenda, l'elenco degli espropriandi in data 16 giugno 1919, il testo unico delle disposizioni modificative del piano e il nuovo testo unico delle norme per l'esecuzione di esso.

3. L'art. 7 del testo unico delle disposizioni modificative deve intendersi completato nel modo seguente, stabilito con la deliberazione 1° febbraio 1921: « (lett. *h*) sono altresì soppressi i portici lungo i « Corsi Vittorio Emanuele III e Dante Alighieri ».

4. Restano fermi il termine stabilito per l'attuazione del piano con la legge 26 giugno 1913, n. 807, l'obbligo del contributo e le altre disposizioni della legge stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE

PEANO.

Visto *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 698. Regio decreto 7 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, vengono classificate in 1ª categoria a sensi dell'articolo 3 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, le opere di bonifica del Rio Bonorchis in comune di Ablasania (provincia di Cagliari).

N. 699. R. decreto 7 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, vengono classificate in prima categoria, a sensi dell'art. 3 del testo unico 22 marzo 1900, n 195 e dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, numero 1250, le opere di bonifica del Lago della Posta in circondario di Sora (provincia di Caserta)